

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BALESTRA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO LONGOBUCCO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 23 agosto 2017, parte ricorrente ha esposto di aver sottoscritto con l'odierna convenuta un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo lordo di euro 28.800,00, da restituirsi in centoventi rate mensili da euro 240,00 ciascuna. In corrispondenza della cinquantesima rata l'istante ha provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento nel mese di ottobre 2011, come da conteggio estintivo e lettera liberatoria prodotti in atti, ricevendo il rimborso di euro 105,00 a titolo di "*ristoro commissioni*" e di euro 236,79 a titolo di "*ristoro commissioni ente erogatore*". Indi ha domandato la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri assicurativi, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, il tutto per un ammontare complessivo di euro 3.748,90, oltre spese legali non quantificate e interessi legali dal reclamo al saldo. L'intermediario ha dato risposta al reclamo, ma non risulta costituito in giudizio.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio.

Giova preliminarmente rimarcare che questo Collegio può esaminare d'ufficio la questione relativa alla legittimazione passiva dell'intermediario resistente, stante la sua intervenuta cancellazione dagli albi Elenco generale ex art. 106 ed Elenco speciale ex art. 107 TUB, a far data dal 23 ottobre 2017. In vero, sul punto si rileva che il ricorso in decisione è stato proposto in data 23 agosto 2017, momento in cui l'intermediario resistente risultava ancora iscritto nell'Albo "*Intermediari ex art. 107 TUB ante d.lgs. n. 141/2010 che proseguono temporaneamente nell'attività ai sensi dell'art. 10 del decreto*". Può dunque applicarsi l'orientamento dei Collegi ABF alla cui stregua si ritiene correttamente instaurato il procedimento se, al momento della ricezione del ricorso, l'intermediario risulti effettivamente iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, a nulla rilevando la successiva cancellazione (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Posto che il ricorso – per le ragioni anzidette – può essere deciso nei confronti dell'intermediario convenuto (ancorché allo stato cancellato), deve essere accolta la domanda del ricorrente, nei limiti in cui essa è volta ad ottenere la retrocessione delle commissioni e degli oneri aventi natura *recurring* – perché relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale – secondo il criterio *pro rata temporis* a maggior ragione in assenza, come nel caso di specie, della esplicitazione di criteri di computo alternativi *in melius* per il cliente. Detto criterio – in riferimento ai costi *recurring* – è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014; decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 10035/2016). Tale parametro di calcolo, in assenza di una formula negoziale esplicitata in contratto, deve essere esteso anche all'onere assicurativo del quale la ricorrente ha domandato altresì la restituzione (anche sul punto cfr. le decisioni ABF, Collegio di Coordinamento, citt.).

Hanno natura *recurring* le seguenti voci commissionali:

- "*commissione bancaria*" e "*commissione finanziaria*" (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017; cfr. altresì e da ultimo, per la retrocedibilità di entrambe le voci, ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 5820/2018).

Quanto ai premi assicurativi, gli stessi devono essere altresì rimborsati secondo il noto metodo *pro quota*, non essendo previsto in contratto un criterio negoziale alternativo di calcolo del residuo a rimborsarsi. Non consta peraltro agli atti alcun rimborso erogato dall'intermediario, ovvero dalla compagnia assicuratrice a tale titolo.

In applicazione dunque del su richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, nonché di tutto quanto poc'anzi motivato, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, l'importo residuo retrocedibile in favore della parte ricorrente ammonta, per commissioni e oneri assicurativi non ancora retrocessi, a complessivi euro 3.748,90, come richiesti nel ricorso introduttivo, alla stregua del seguente dettagliato prospetto di calcolo:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				814,49	475,12	236,79	238,33
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				5.442,98	3.175,07	105,00	3.070,07
<i>Premio rischio vita</i>				263,82	153,90	0,00	153,90
<i>Premio rischio impiego</i>				491,32	286,60	0,00	286,60
Totale							3.748,90

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo.

Non può accogliersi, invece, la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che l'orientamento allo stato consolidato del Collegio di coordinamento *in subiecta materia* (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4618/16) e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.748,90 (tremilasettecentoquarantotto/90), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI